

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”**

Determina n.129 del 27/5/2021

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021 PERSONALE NON DIRIGENTE”

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI** inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell’Ente, in quanto sottratta agli accordi pertinenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione a tali soggetti prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi*”

applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 27/5/2021, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per l'anno 2021;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è stato oggetto di abrogazione espressa da parte dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 39.234,07;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

«..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Rilevato che la possibilità di adeguamento del limite di cui sopra, non si applica alle entità diverse dai comuni, in considerazione del tenore letterale della norma che si riferisce espressamente ai comuni, così come richiamato anche dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie nella deliberazione n. 4/2021;

Preso atto quindi, che anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Evidenziato che il limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è un limite complessivo costituito da differenti voci:

- fondo risorse decentrate personale non dirigente;
- salario accessorio delle posizioni organizzative;
- fondo del personale di qualifica dirigenziale;
- fondo lavoro straordinario;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017** (art. 67, comma 1):
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 145.723,09;
- **altre risorse stabili** (art. 67, comma 2):
 - lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 2.579,20;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – Euro 705,51;
 - lett. c) risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno 2020 pari ad Euro 489,97;

PER UN TOTALE DI RISORSE DI PARTE STABILE PARI AD € 149.497,77

PARTE VARIABILE:

Preso atto che ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 21/05/2018 il fondo di parte variabile anno 2021 viene integrato con le risorse relative alla frazione di rita della dipendente cessata al 31/05/2020 per un importo pari ad € 285,82;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata secondo gli importi , a seguire specificati:

- art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - Euro 8.324,64;
- art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018: obiettivi del piano della performance € 4.603,48;

PER UN TOTALE DI RIOSRSE DI PARTE VARIABILE DI € 13.213,94

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione dell'Asp Delia Repetto:

- retribuzione posizione e risultato figure dirigenziali;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il limite del salario accessorio dell'anno 2016 attualizzato è pari a complessivi ad € 139.417,14 al netto delle voci escluse, come rilevato dal successivo prospetto riassuntivo:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
	Compilare solo i dati in azzurro
	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	162.511,94
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 39.234,07
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER INSERIMENTO ALTE PROF.TA - INCR. ART. 32, C. 7, CCNL 22/01/2004	-
TOTALE	123.277,87
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	16.139,27
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	139.417,14

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto del quadro normativo sopracitato;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 162.711,71, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito non consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto di seguito esposto:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
	Compilare solo i dati in azzurro	
	ANNO 2016	ANNO 2021
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	162.511,94	162.711,71
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	20.000,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 39.234,07	- 39.234,07
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER INSERIMENTO ALTE PROF.TA - INCR. ART. 32, C. 7, CCNL 22/01/2004	-	-
TOTALE	123.277,87	143.477,64
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	3.284,71
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	3.284,71
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	16.139,27	-
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	-	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-	-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO	-	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	-	-
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	139.417,14	140.192,93
DECURTAZIONE DA OPERARE		775,79

Rilevato che occorre procedere alla decurtazione del fondo ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 di € 775,79;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento, che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in merito

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 162.711,71, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) Di procedere alla decurtazione del fondo ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per € 775,79;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Dirigente.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Zini

ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2021

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 145.723,09
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 489,97
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 489,97
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 2.579,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 705,51
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 3.284,71
Risorse variabili soggette al limite	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	€ 285,82
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	€ 8.324,64
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 4.603,48
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 13.213,94
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 162.711,71
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 159.427,00
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 3.284,71

<i>Decurtazioni</i>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	€ 39.234,07
<i>TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</i>	€ 123.477,64
<i>EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17</i>	€ 775,79
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</i>	€ 122.701,85